

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA  
SCOLASTICA DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO  
PER L' ANNO SCOLASTICO 2025/2026 ULTERIORMENTE PROROGABILE PER L'A.S. 2026/2027

Rep.: n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

1. Il presente capitolato costituisce lo schema di contratto ai sensi dell'art. 32 dell'All. I.7 al CCP 2023 in quanto è completo di tutte le prescrizioni che la normativa vigente prevede siano inserite nello schema di contratto.

2. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i servizi necessari per la corretta esecuzione del servizio di sorveglianza scolastica durante la somministrazione del pasto a scuola che dovrà essere svolto presso i plessi della scuola primaria Don Lorenzo Milani di Lavagno: primaria di Vago in via S.G. Bertoni nr 2, primaria di San Pietro in via Osteria 2/a.

ART.1  
OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Il presente capitolato speciale di gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza durante il servizio di mensa scolastica per l' anno scolastico 2025/2026 con possibilità di proroga per un ulteriore anno scolastico.

ART. 2  
DURATA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di sorveglianza durante il servizio mensa si svolgerà durante l'anno scolastico 2025/2026 nelle scuole scuola primarie dell'Istituto Comprensivo di Lavagno "Don Lorenzo Milani" secondo le seguenti modalità:

Plesso in frazione di San Pietro:

- Lunedì pomeriggio dalle ore 13:00 alle ore 14:00 presso le aule dove gli alunni svolgono le attività scolastiche (nella caso fosse ultimata la sala mensa il servizio dovrà essere svolto nella nuova sala) con la presenza di 1 operatore per ogni classe (numero di classi pari a 10);

- Mercoledì pomeriggio dalle ore 13:00 alle ore 14:00 presso le aule dove gli alunni svolgono le attività scolastiche (nel caso fosse ultimata la sala mensa il servizio dovrà essere svolto nella nuova sala) con la presenza di 1 operatore per ogni classe (il mercoledì pomeriggio effettuano il rientro scolastico solamente le classi IV e V per un numero di classi pari a 4);

Plesso in frazione di Vago:

- Lunedì pomeriggio dalle ore 13:00 alle ore 14:00 presso le aule dove gli alunni svolgono le attività scolastiche con la presenza di 1 operatore per ogni classe (numero di classi pari a 10);

- Mercoledì pomeriggio dalle ore 13:00 alle ore 14:00 presso le aule dove gli alunni svolgono le attività scolastiche con la presenza di 1 operatore per ogni classe (il mercoledì pomeriggio effettuano il rientro scolastico solamente le classi IV e V per un numero di classi pari a 4);

Tali numeri sono puramente indicativi in base ai precedenti anni scolastici e potranno subire variazioni in base alla composizione delle classi. Potranno altresì essere richiesti ulteriori operatori nel caso in cui, a causa di alunni fragili, sia necessaria una sorveglianza aggiuntiva in particolari classi.

L'Istituto comprensivo mette a disposizione nella giornata di lunedì un operatore di supporto nel caso si renda necessario provvedere alla eventuale fornitura di materiale di medicazione di un alunno oppure che si renda necessario chiamare un genitore per l'uscita anticipata;

2. E' prevista la facoltà di proroga contrattuale fino ad un massimo di una annualità scolastica alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste nel Capitolato, previa verifica del buon andamento del servizio e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 comma 10 del D.Lgs. n.36/2023. La proroga contrattuale contemplerà l'integrale conferma delle precedenti condizioni contrattuali.

3. Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n.36/2023 è prevista, inoltre, la facoltà di proroga tecnica del contratto funzionale al completamento della procedura di gara finalizzata alla scelta del nuovo contraente. L'opzione sarà esercitata esclusivamente al concorrere di condizioni limitative quali:

- ritardi nell'avvio e conclusione delle procedura di gara per l'individuazione del nuovo operatore economico;
- in caso di interruzione del servizio in corso di svolgimento di appalto per cause di forza maggiore (in tal caso l'opzione di proroga tecnica sarà esercitata per il tempo equivalente alla durata dell'interruzione del servizio)

4. Ai sensi dell'art. 120 comma 11, del D.Lgs. n.36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. E' fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata per i casi di cui al successivo art. 10 del presente capitolato.

### ART. 3 NATURA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e non può essere interrotto o sospeso, se non per comprovate cause di forza maggiore o legate ad emergenze sanitarie.

2. Il suddetto servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i.

3. L'impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.

### ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I destinatari del servizio sono gli alunni delle scuole primarie del Comune di Lavagno che usufruiscono del servizio di refezione scolastica.

2. Il servizio di sorveglianza mensa consiste nel monitorare bambini che, iscritti al servizio, consumano il pasto, assicurandosi che seguano le regole, si comportino in modo corretto e che l'ambiente rimanga sicuro e ordinato;

3. Il servizio di sorveglianza mensa si svolgerà durante l'anno scolastico 2025/2026 nei mesi da settembre a giugno presso la scuola secondaria "Don Lorenzo Milani" di San Pietro secondo il calendario scolastico.

4. Il Comune fornirà alla ditta aggiudicataria gli elenchi contenenti i nominativi degli alunni iscritti al servizio di mensa scolastica.

5. Durante il periodo di svolgimento del servizio l'operatore economico dovrà mantenere stretti e costanti rapporti con i competenti uffici comunali.

6. La ditta affidataria dovrà gestire il servizio nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale nel presente capitolato d'oneri.

7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di implementare il servizio, durante il periodo di vigenza del contratto, senza alterarne la natura, attivando eventuali servizi opzionali in conformità a quanto previsto dell'art. 120, del D.Lgs. n.36/2023, in relazione a specifiche esigenze organizzative.

#### ART. 5 PERSONALE E NORME COMPORTAMENTALI

1. Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'appalto, l'impresa dovrà avere alle proprie dipendenze personale idoneo alle mansioni richieste ed in numero sufficiente a garantire la regolare e tempestiva esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, anche in caso di assenza delle unità assegnate al servizio;

2. Prima dell'avvio del servizio la ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere all'Amministrazione comunale l'elenco completo del personale da adibire al servizio. L'aggiudicatario garantisce la tempestiva sostituzione del proprio personale, qualora assente dal servizio.

3. Spetta al soggetto gestore controllare che il personale svolga regolarmente e diligentemente i propri compiti, nell'assoluto rispetto degli orari, delle regole del servizio e delle normative vigenti. L'aggiudicatario è ritenuto direttamente responsabile del comportamento e dell'attività del personale assegnato al servizio.

Il Comune si riserva di comunicare eventuali criticità o non conformità al fine di attivare tempestivamente le doverose azioni correttive.

4. In conformità a quanto stabilito dall'art. Art. 57 del D. Lsgl. 36/2023 l'aggiudicatario si impegna ad applicare un contratto collettivo nazionale di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

Il Comune è sollevato da qualsivoglia obbligo e/o responsabilità verso il personale impiegato.

5. Tutto il personale dovrà essere identificabile mediante un tesserino di riconoscimento. Lo stesso dovrà adottare comportamento riguardoso e corretto nei confronti dell'utenza assegnata.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero comportamenti idonei al servizio richiesto.

#### ART. 6 COORDINAMENTO E CONTROLLO

1. L'aggiudicatario si impegna a garantire il costante coordinamento e il controllo del servizio prestato dal proprio personale ed a curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, le famiglie e gli altri servizi presenti sul territorio.

2. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare il nominativo di un proprio responsabile, con relativo recapito telefonico cellulare, quale unico referente del Comune, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità o urgenze. In nessun caso può essere nominato responsabile e quindi referente per il Comune, un addetto al servizio.

#### ART. 7 IMPORTO A BASE D'ASTA E PAGAMENTI

1. Il Comune, a titolo di corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, comprensivo di ogni e qualsiasi onere per la sua realizzazione, corrisponderà mensilmente all'impresa l'importo risultante dalla tariffa oraria proposta per l'aggiudicazione della gara, moltiplicata per il numero effettivo delle ore svolte.

Il numero effettivo delle ore svolte è dato dall'orario di inizio e termine del servizio in questione e dai giorni di effettivo svolgimento delle attività didattiche.

E' escluso il pagamento di qualunque altro costo.

L'appaltatore dovrà presentare al termine di ogni mese, fattura recante l'indicazione delle ore mensili svolte presso l'Istituto scolastico.

2. La tariffa oraria massima per l'esecuzione del servizio è pari al euro 24,00 oltre Iva di legge. Tenuto conto delle ore giornaliere, delle giornate effettive di attività scolastica l'importo stimato del contratto per la durata di un anno scolastico 2025/2026, ammonta ad euro 19.574,00, al netto di iva di legge.

Pertanto il valore massimo dell'appalto tenendo conto dell'eventuale proroga contrattuale è di euro 39.168,00 iva esclusa.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta più bassa. In caso di offerte e normalmente basse si applica quanto disposto dall'art. 110 del D. Lgs. 36/2023.

L'esecuzione del contratto non comporta rischi di interferenza con le attività svolte dal personale del Comune di Lavagno, ed i costi della sicurezza derivanti da rischi di interferenza sono pari ad € 0,00 per tutta la durata di esecuzione del contratto. Pertanto, l'Ente non ha provveduto alla redazione del DUVRI.

Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in considerazione della territorialità del servizio. L'Amministrazione Comunale, in autotutela, si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento e/o di non procedere all'aggiudicazione.

3. I pagamenti, conseguenti la liquidazione delle fatture emesse, saranno effettuati mensilmente mediante mandato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, attraverso l'attivazione di servizi opzionali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 120 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di integrare il servizio in relazione a specifiche esigenze organizzative. senza alterarne la natura.

#### ART. 8 ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

1. L'impresa aggiudicataria dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni del presente capitolato.

#### ART. 9

## CONTROLLO DEL SERVIZIO

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato con diligenza nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato.
2. In ogni momento l'impresa aggiudicataria può proporre all'Amministrazione Comunale innovazioni che, nel rispetto del presente capitolato, siano funzionali a migliorare la qualità e la funzionalità del servizio.

## ART. 10 PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'impresa aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre a leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto dell'affidamento, alle istruzioni che verranno comunicate dall'Amministrazione appaltante.
2. In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva di quanto riscontrato, sulla base di apposita valutazione effettuata dall'Amministrazione su segnalazione del Responsabile del Servizio.
3. Ai fini di cui sopra, l'impresa aggiudicataria riceverà contestazione scritta contenente l'indicazione della inadempienza riscontrata, e la penalità sarà applicata tramite trattenuta sulla fattura del mese successivo, anche in caso di contestazione o gravame.
4. Dopo la terza inadempienza, il Comune ha la facoltà piena di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e conseguentemente di procedere all'esecuzione del servizio in danno all'Azienda, a carico della quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto; allo scopo il Comune si avvarrà della garanzia definitiva per coprire le maggiori spese.
5. E' fatta salva l'azione per il maggior danno subito ed ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
6. In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria, il Comune provvederà all'esecuzione in danno del servizio sospeso, addebitando all'impresa la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato, e salvo restando ogni altra ragione o azione, compresa la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.
7. Il Comune si riserva la possibilità di rescindere il contratto prima della naturale scadenza per gravi inadempienze da parte dell'impresa aggiudicataria, contestandone infrazioni previo avviso di cinque (5) giorni senza che l'impresa possa pretendere alcun compenso o risarcimento.
8. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione, in attesa che vengano espletate le formalità per procedere all'aggiudicazione dell'affidamento ad altro contraente, può affidare il servizio (per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure di gara), ad altra Azienda in possesso dei requisiti di idoneità professionale, morale, tecnica e finanziaria, previsti nel presente capitolato.

## ART. 11 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – ASSICURAZIONI

1. L'impresa aggiudicataria è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro

danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

2. Per tale ragione l'appaltatore all'atto di stipulazione del contratto d'appalto è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile c/terzi e prestatori d'Opera (RCT/O):

- Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera (RCT/O): per danni arrecati a terzi e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, ed oggetto dell'appalto, dei quali l'aggiudicatario si avvalga in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata per un valore di € 1.000.000,00.

- Infortuni a favore degli iscritti e/o partecipanti alle attività oggetto del presente appalto di servizio per un valore di € 100.000,00.

L'inefficacia o meno, così come l'eventuale inesistenza od inoperatività in tutto od in parte dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà liberatoria dell'appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente, avendo esse il solo scopo di ulteriore garanzia.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza RCTO sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio.

3. La produzione al Comune della polizza in sede di stipulazione del contratto è condizione indispensabile per il perfezionamento dello stesso.

4. L'aggiudicatario dovrà, prima della stipula del contratto, produrre la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, in base a quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs 26/2023.

## ART. 12 TRACCIABILITÀ

Ai sensi e per gli effetti della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Lavagno esclusivamente a mezzo bonifico. La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare al Comune il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso/i o già esistente/i presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., appositamente dedicati al presente affidamento nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto se trattasi di conti già esistenti. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ogni fattura dovrà contenere gli estremi della banca di riferimento ed il relativo codice IBAN ovvero dell'Ufficio Postale della Società Poste Italiane ed il relativo numero di conto corrente, nonché il seguente codice, che sarà appositamente definito.

La ditta aggiudicataria si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. Il presente contratto si intende espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza avvalersi dei conti correnti appositamente dedicati e/o senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate a norma di legge, esonera il Comune da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

## ART. 13 SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Tutte le eventuali spese relative alla stipulazione del contratto di servizio e dipendenti sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 14  
CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria inerente il rapporto contrattuale, in relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato e nel contratto, sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Verona.

ART. 15  
OBBLIGHI DELL'AZIENDA AFFIDATARIA VERSO IL PERSONALE

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza della legislazione vigente e di quella futura in materia di assunzione del personale, di assicurazione del personale, di assicurazione obbligatoria verso gli infortuni e in materia assistenziale e previdenziale.

2. E' inoltre tenuta al rispetto dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale.

3. L'impresa aggiudicataria è pertanto responsabile delle infrazioni e degli altri inadempimenti accertati dagli istituti previdenziali ed assicurativi o da altri organi di vigilanza.

ART. 16  
DOMICILIO DIGITALE E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

1. Le trasmissioni e le comunicazioni tra le parti avvengono tramite il domicilio digitale o, in ogni caso, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. Resta ferma la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione analogici, qualora si accerti un mancato funzionamento o un malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitali.

ART. 17  
TRATTAMENTO DEI DATI

Sicurezza e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché consulenti degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

#### ART. 18 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che all'affidatario e a terzi potessero derivare dal presente contratto.

2. Il contratto verrà stipulato sul MePA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) .  
Le eventuali spese saranno completamente a carico dell'affidatario.

Lavagno, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Per il Comune di Lavagno